

REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE PERSONALE DIRIGENTE AREA SANITA' (artt. 21 CCNL 2022-2024 e 91 CCNL 2019-2021)

Premessa

La disciplina contrattuale, che riconduce le prestazioni aggiuntive all'art. 21 CCNL Area Sanità 27/02/2026 (in seguito CCNL) e quindi alla tipologia delle attività libero professionali, risponde essenzialmente allo scopo di:

- a. evidenziare che le stesse devono essere svolte al di fuori del normale orario di lavoro di cui all'art. 27, comma 2 del CCNL 2019-2021 tenuto conto del comma 6 (formazione, aggiornamento professionale, attività didattica, ricerca finalizzata, ecc.), dal personale dirigenziale con rapporto di lavoro esclusivo;
- b. giustificare l'erogazione dei compensi extra.

Sia le prestazioni aggiuntive sia le consulenze tra aziende costituiscono fattispecie particolari dell'art. 21, comma 1, lettera d del CCNL; a entrambe non si applica l'art. 90 del CCNL 2019-2021.

Il comma 2 dell'art. 21 conferma le disposizioni già contenute nell'art. 89 CCNL 23/01/2024 e nell'art. 115 CCNL 19/12/2019 prevedendo che le aziende possano richiedere in via eccezionale e temporanea e a integrazione delle attività istituzionali ai propri Dirigenti dell'Area Sanità (in seguito, Dirigenti), ulteriori prestazioni finalizzate:

- alla riduzione delle liste d'attesa;
- all'acquisizione di prestazioni aggiuntive, in carenza di organico ed impossibilità anche momentanea a coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge, nelle more dell'espletamento delle procedure per la copertura dei posti vacanti;

in accordo con le équipe interessate e nel rispetto delle direttive nazionali e regionali in materia.


Il comma 3 del citato art. 21 prevede che la misura della tariffa oraria di cui al comma 2 per tali prestazioni è pari a 80 euro lordi onnicomprensivi a carico del bilancio dell'Azienda, al netto degli oneri riflessi; tale valore può essere elevato fino a 100 euro sulla base delle linee di indirizzo regionali. In ogni caso si applica il limite di cui all'art. 21 comma 4 medesimo CCNL.

Il comma 8 dell'art. 27 del CCNL 2019-2021 stabilisce che le aziende possono disporre l'acquisizione di prestazioni aggiuntive per il raggiungimento di obiettivi prestazionali eccedenti quelli richiesti ai singoli Dirigenti ai sensi dei commi 1 e 2 del medesimo articolo, qualora sia necessario un impegno orario aggiuntivo. Tali prestazioni possono essere attivate unicamente dopo aver garantito gli obiettivi prestazionali negoziati e sono concordate tra le aziende e le équipe interessate, così come disciplinato dal presente regolamento.

Ai fini dell'applicazione dell'istituto in argomento, per impegno aggiuntivo deve intendersi la resa di orario in eccesso rispetto a quello previsto ai commi 1 e 2 dell'art. 27 del CCNL 2019-2021, ferme restando le disposizioni di cui al comma 3 e successivi del medesimo articolo.

In data 26 marzo 2025 la Delegazione di parte pubblica regionale e le OO.SS. regionali della Dirigenza Area Sanità hanno sottoscritto specifico verbale di confronto avente quale oggetto le linee di indirizzo in materia di prestazioni aggiuntive di cui all'art. 89, comma 2 CCNL 2019-2021 (Tipologie di attività libero professionale intramuraria), approvate con la DGR XII/4265 del 30/04/2025.

Tale verbale, tra le altre cose, ha confermato anche per l'anno 2025 l'aumento della tariffa oraria da 80,00 euro a 100,00 euro per tutte le tipologie di prestazioni. In materia di tassazione continua ad applicarsi la Legge 107/2024 di conversione del DL 73/2024, che ha previsto l'assoggettamento a un'imposta sostitutiva di IRPEF e addizionali pari al 15% dei compensi lordi erogati nei limiti delle risorse appositamente individuate nel bilancio dello Stato.



specifiche normative e/o accordi regionali;

- le prestazioni aggiuntive devono essere effettuate nel rispetto della normativa vigente in materia di riposo giornaliero e recupero psico-fisico di cui al D.lgs 66/2003 e s.m.i.

Per quanto riguarda le guardie si rinvia all'art. 29 del CCNL 2019-2021; per le guardie notturne, svolte al di fuori del normale orario di lavoro, nel richiamare quanto previsto dall'art. 21 commi 2 e 6 CCNL, si conferma che:

- deve essere razionalizzata la rete dei servizi interni dell'Azienda per l'ottimizzazione delle attività connesse alla continuità assistenziale;
- le prestazioni aggiuntive sono richieste dall'Azienda dopo aver esaurito gli altri strumenti contrattuali;
- sia definito un tetto massimo delle guardie retribuibili secondo la previsione del comma 6 dell'art. 21 non superiore al 12% delle guardie notturne complessivamente svolte in Azienda, il quale rappresenta il budget di spesa massimo disponibile. La tariffa prevista è pari a 640 euro per ogni turno di guardia;
- le guardie retribuite con la tariffa di 640 euro rientrano nella tipologia di cui all'art. 21 CCNL, pertanto sono remunerate con risorse di bilancio aziendale; di conseguenza, qualora vengano effettuate guardie remunerate con la predetta tariffa non si applicano le indennità (notturne e festive) di cui all'art. 77 CCNL 2019-2021.

3. Personale coinvolto

Nella misura in cui le prestazioni aggiuntive costituiscono una particolare tipologia di attività libero professionale, così come espressamente previsto dall'art. 21 comma 2 del CCNL, alle stesse possono aderire unicamente i Dirigenti titolari di rapporto di lavoro esclusivo e a tempo pieno (art. 88, comma 1 del CCNL 2019-2021) a eccezione dei dirigenti delle professioni sanitarie di cui all'art. 8 del CCNL 17.10.2008 dell'Area III.

È ammesso lo svolgimento di prestazioni aggiuntive da parte dei Dirigenti specializzandi assunti a tempo determinato ai sensi della L. 145/2018, così come previsto dall'art. 86, comma 3 del CCNL 2019-2021) in coerenza con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e ferme restando le limitazioni di legge in materia.

Le condizioni per svolgere prestazioni aggiuntive da parte dei Direttori di Struttura Complessa a rapporto di lavoro esclusivo, possibilità prevista dall'art. 28, comma 4 del CCNL 2019-2021, si realizzano soltanto laddove non vi sia sufficiente adesione da parte dell'equipe allo svolgimento delle stesse a fronte delle necessità rappresentate dall'Azienda; in tal caso dev'essere assicurato il debito orario previsto dall'art. 27, comma 2 del CCNL 2019-2021 tenuto conto di quanto previsto dal comma 6 del medesimo articolo.

Infine, alla luce delle previsioni normative e contrattuali, possono altresì accedere all'istituto oggetto di regolamentazione anche gli specialisti ambulatoriali convenzionati di cui all'art. 8 del D.Lgs. 502/1992 (art. 41, comma 3 dell'ACN. 4.4.2024), nonché il personale universitario convenzionato con l'Azienda. In quest'ultima fattispecie, anche in caso di titolarità di Struttura Complessa, è richiesto l'assolvimento del debito orario previsto dalla convenzione, pari a 22 ore e 48 minuti settimanali.

4. Tipologia e volumi di attività

Rientrano nelle prestazioni aggiuntive:

- prestazioni specialistiche ambulatoriali
- prestazioni per attività di ricovero
- prestazioni per attività di pronto soccorso
- prestazioni dei dirigenti fisici nell'ambito delle attività di sorveglianza fisica della radioprotezione



Handwritten signatures and initials, including a circled '3' at the end.

I volumi di attività da svolgere in prestazioni aggiuntive sono definiti con riferimento alla durata media della medesima prestazione resa in attività ordinaria.

L'attività sarà svolta con modalità analoghe a quelle istituzionali nel rispetto delle vigenti disposizioni in tema di sicurezza sul lavoro e riposi. Non possono quindi essere svolte prestazioni aggiuntive, all'interno o all'esterno dell'Azienda, in assenza di rispetto di tali norme, specificamente in relazione al periodo di riposo minimo di undici ore nell'arco delle 24 ore, conteggiate dall'inizio del turno lavorativo, sia esso in attività ordinaria oppure aggiuntiva (art. 3, punto primo del regolamento aziendale dell'orario di lavoro).

I volumi prestazionali svolti in regime di prestazione aggiuntiva non concorrono alla definizione dei volumi di attività erogabili in libera professione intramuraria individuale autorizzata. Il numero di ore di prestazioni aggiuntive sarà predeterminato e quantificato in base alle esigenze obiettive riportate dai rispettivi Responsabili di Struttura con le modalità previste nel presente regolamento (articolo 5).

L'Azienda disporrà le verifiche di competenza al fine di appurare che le prestazioni aggiuntive risultino, per quantità di volumi e per tempi di erogazione, coerenti con quanto previsto dal presente articolo.

5. Procedura per l'attivazione

L'attivazione di prestazioni aggiuntive in area a pagamento può essere disposta direttamente dalla Direzione Strategica oppure su proposta della singola Struttura, qualora ne siano verificati i presupposti legittimanti di cui all'art. 2.

I Direttori di Struttura complessa e i Responsabili di Struttura semplice dipartimentale potranno richiedere, in via prioritaria a inizio anno oppure in corso d'anno nel caso si verifichino particolari situazioni, l'attivazione di prestazioni aggiuntive con specifica nota inviata a Direttore di Dipartimento, Direzione Medica di Presidio, Direzione Strategica, Gestione operativa e Gestione e sviluppo delle risorse umane; la richiesta deve contenere le motivazioni, il personale disponibile a partecipare, il numero di ore/prestazioni richieste, il periodo al quale la richiesta si riferisce, la certificazione di non sussistenza di soluzioni alternative.

La richiesta, avallata dal Direttore del Dipartimento di afferenza, verrà valutata, anche in ordine alle risorse economiche disponibili, all'eccedenza oraria dell'anno corrente/precedente e alla dotazione organica della unità operativa interessata nonché alle esigenze aziendali, dalla Direzione Strategica per la necessaria autorizzazione.

In ogni caso l'erogazione delle prestazioni pianificate e autorizzate potrà essere sospesa dalla Direzione Strategica in qualsiasi momento in caso di cessazione dei presupposti che ne avevano determinato l'attivazione.

6. Partecipazione

L'adesione del dirigente alle prestazioni aggiuntive avviene su base volontaria; l'elenco degli aderenti è tenuto aggiornato dal Direttore della Struttura autorizzata alle prestazioni, che provvede altresì alla verifica del possesso dei requisiti individuati dall'articolo 3 nonché dell'assenza di limitazioni, anche parziali, certificate dal medico competente, rispetto alle attività da erogare.

La partecipazione alle prestazioni aggiuntive non deve creare né situazioni di pregiudizio al normale svolgimento dell'attività istituzionale né situazioni di incompatibilità con le funzioni istituzionali.

La partecipazione del personale dirigente alle prestazioni aggiuntive dovrà avvenire preferibilmente secondo il criterio della rotazione e in maniera tale da non recare ostacolo alla normale turnazione prevista per l'attività istituzionale ordinaria nel rispetto della normativa vigente in materia di orario di lavoro.

I Direttori di Struttura hanno la responsabilità di organizzare le prestazioni aggiuntive permettendo pari opportunità di partecipazione a tutti i Dirigenti che si rendano disponibili ad effettuarla.

Essi sono tenuti a garantire che le prestazioni aggiuntive siano ripartite in modo equo tra i Dirigenti e rese solo negli orari previsti e nei limiti del budget assegnato, solo dopo avere accertato che sia stato assolto il debito orario istituzionale.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, several smaller initials in the center, and a signature on the right with the number 4 written above it.

Qualora non sia stato soddisfatto il debito orario contrattualmente previsto nei tempi e nelle modalità riportate nel regolamento aziendale dell'orario di lavoro di cui alla deliberazione n. 1095 del 25/06/2025, le ore dedicate alle prestazioni aggiuntive sono da ritenersi prestate all'interno dell'orario di lavoro contrattuale di cui all'art. 27, comma 2 del CCNL 2019-2021, fino al completo soddisfacimento del debito orario.

7. Prestazioni aggiuntive e attività istituzionale

L'attività aggiuntiva deve svolgersi al di fuori dell'normale orario di lavoro, con timbratura causalizzata in entrata e in uscita; il personale timbrerà l'inizio e la fine dell'attività utilizzando la causale appositamente prevista.

Le eventuali mancate timbrature oppure quelle effettuate senza la specifica causale devono essere regolarizzate entro il decimo giorno del mese successivo a quello a cui si riferiscono, decorso tale termine non sarà garantito il tempestivo pagamento delle stesse.

Le prestazioni aggiuntive, pur essendo svolte oltre l'orario contrattuale, rientrano nell'orario di lavoro ai sensi del D. Lgs. 66/2003 e smi; pertanto, i Responsabili delle strutture eroganti dovranno evitare che il personale svolga prestazioni aggiuntive nel periodo di riposo successivo al turno notturno o nel periodo precedente lo stesso.

I Direttori/Responsabili delle strutture eroganti dovranno garantire il rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 66/2003 e smi, evitando che il personale assegnato alla propria struttura svolga prestazioni aggiuntive, siano esse rese presso l'Azienda oppure presso altre Aziende in virtù di specifiche convenzioni stipulate, in violazione del riposo giornaliero e settimanale e dell'orario massimo settimanale, calcolato come previsto dal regolamento sull'orario di lavoro.

8. Controlli e liquidazioni

L'Azienda, tramite gli Uffici competenti, compie le verifiche necessarie ad accertare che le prestazioni aggiuntive risultino, per quantità di volumi e per tempi di erogazione, coerenti con quanto concordato e qui regolamentato.

Le prestazioni aggiuntive saranno remunerate previa verifica delle seguenti condizioni:

- orario certificato in modalità di timbratura specifica e rispetto del debito orario. Qualora nel mese in cui viene effettuata la prestazione risulti come saldo progressivo annuo un debito orario in capo al dipendente non si dà luogo al riconoscimento economico e le ore prestate vengono considerate orario di lavoro ordinario fino alla concorrenza del debito maturato;
- effettiva esecuzione delle prestazioni aggiuntive secondo la programmazione. Il controllo avviene mediante confronto del tempo di erogazione come risultante dalle specifiche timbrature effettuate con l'attività programmata. Qualora l'attività svolta sia superiore a quella programmata, l'erogazione dei compensi ai dirigenti coinvolti sarà possibile soltanto all'esito positivo di apposita istruttoria da parte della SC Gestione operativa;
- le convenzioni tra aziende ed enti di cui al comma 2 dell'art. 91 del CCNL 2019-2021 devono rispettare i medesimi criteri, ferme restando le previsioni della DGR 1514/2023.

Nel caso in cui le prestazioni aggiuntive vengano effettuate presso sede differente da quella di ordinaria assegnazione del Dirigente non potrà essere riconosciuto alcun rimborso spese né l'indennità chilometrica prevista per il personale in missione/trasferta. Per le prestazioni rese sulla scorta di specifiche convenzioni tra aziende sono fatte salve eventuali diverse disposizioni.

9. Disposizioni finali

Per tutto quanto non ricompreso nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni di legge, al dettato contrattuale e alle linee di indirizzo regionali vigenti in materia.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature in the center and several smaller ones to the left and right.